

N. 2975 del Repertorio N. 2014 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'associazione non riconosciuta denominata di vo-
lontariato

"PADRE ANNIBALE ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese
di ottobre, in Messina, in viale Principe Umberto n.
89 alle ore diciassette e trenta minuti.

Avanti a me **GIOVANNI LIOTTA**, Notaio in Taormina,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mi-
stretta,

E' PRESENTE

- fratel Antonino Drago nato a Galati Mamertino il
17 febbraio 1941 e domiciliato per la carica presso
la sede di cui appresso il quale dichiara di inter-
venire al presente atto nella qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo e legale rappresentate della
Associazione di volontariato **"PADRE ANNIBALE ONLUS"**,
con sede in Messina, viale Principe Umberto n. 89,
codice fiscale 97088620832, ente non riconosciuto di
diritto italiano, iscritta all'Anagrafe Unica delle
associazioni di Volontariato (Onlus di diritto) al
n. 1259 del relativo registro regionale, sezione c)

socio culturale ed educativa, giusta decreto dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1259 (servizio 3 - terzo settore, volontariato e servizio civile) del 25 luglio 2011.

Io Notaio sono certa dell'identità personale del comparente, il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea degli associati **per la sola parte straordinaria** della suddetta Associazione.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto dell'associazione e per nomina dei partecipanti aventi diritto,

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo e alle ore diciassette e trenta, in seconda convocazione, è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea straordinaria e ordinaria degli Associati per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte straordinaria

- adeguamento Statuto ed Atto Costitutivo come previsto dal D.Lgs. 3.7.2017, n. 117;

parte ordinaria

- approvazione bilancio 2019;

- varie ed eventuali,

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che per il Consiglio Direttivo oltre al Presidente, sono presenti il Consigliere Vice Presidente Nicolò Martino nato a Palermo il 15 giugno 1958 e il Consigliere Segretario Condemi Antonio nato a Brancalone il 1 giugno 1947 mentre ha giustificato l'assenza il Consigliere Tesoriere Virecci Fana Roberto;

- che non è stato istituito il Collegio dei Probiviri;

- che oltre a lui sono inoltre presenti o rappresentati per deleghe che restano conservate agli atti dell'associazione altri cinque - totali sei associati su 101 - centouno - totali, come risulta dal **fo-
glio delle presenze** che il comparente mi consegna in copia ed **al presente si allega sotto "A"**, per farne parte integrante, **dispensandomi il comparente dal
darne lettura;**

- **che non vi sono altri organi e/o soggetti aventi
diritto di convocazione e partecipazione;**

- che considerato quanto sopra, poste le modalità di convocazione, accertata l'identità e legittimazione al voto degli associati, vista la presenza del Consiglio direttivo, l'assemblea è regolarmente e validamente costituita per discutere e deliberare

sull'ordine del giorno della parte straordinaria anche in dipendenza del citato d.lgs. n. 117/2017 quanto alle maggioranze previste.

Il Presidente svolge una trattazione unitaria sul punto e ricorda che tale parte dell'odierna riunione e, quindi, le ragioni che richiedono un aggiornamento dello Statuto, peraltro, sono già a tutti note; in particolare, prosegue, che esse derivano dall'entrata in vigore delle nuove norme che regolano i cosiddetti Enti del Terzo Settore (ETS) o *no profit* e, in specie, quelle del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, c.d. Codice degli Enti del Terzo Settore. In particolare, aggiunge, anche per i benefici fiscali connessi al detto D. Lgs., completamente operativi una volta a regime il Registro Unico degli ETS, occorre procedere alle modifiche statutarie di adeguamento in esso previste. **Il Presidente fa presente** che l'associazione, in seguito alle modifiche qui proposte ove approvate, si potrà iscrivere tra gli aggiornati Organismi di Volontariato in sigla ODV - nei relativi registri e trasmigrare nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo la struttura di cui all'art. 3 del medesimo, Registro appena istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 15 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. Poiché - il Presidente rimarca - anche il detto Decreto precisa, inoltre, che l'iscrizione nel c.d. R.U.N.T.S. ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, fino al suo effettivo funzionamento non produrranno effetto le modifiche Statutarie, infra proposte, che sono condizionate al detto Registro, ma che è opportuno sin d'ora adottare per le semplificazioni sulle maggioranze richieste e previste fino al 31 ottobre 2020.

Dopo di ciò si svolge una breve discussione durante la quale il Presidente illustra alcuni contenuti dello statuto alla luce degli articoli dal 32 al 34 del citato d.lgs. e, in particolare, propone che l'associazione assuma la denominazione di **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PADRE ANNIBALE" ODV** di cui all'art. 1 del nuovo Statuto, fermo restando che si potrà utilizzare l'espressione o la formula ETS o "Ente del Terzo Settore" solo dopo l'effettiva trasmissione e iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Il nuovo statuto, inoltre, contiene una nuova formulazione delle finalità (cioè oggetto sociale),

sempre nell'ambito dell'attuale attività svolta dall'Associazione e con alcune precisazioni e il tutto tratto dall'articolo 5 (e articolo 6) del Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché l'aggiornamento di norme relative alla democraticità nel funzionamento dell'Ente, ai diritti degli associati anche in relazione al patrimonio dell'associazione e al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, alla gratuità delle cariche, sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e si richiama comunque alla normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

Gli associati si dichiarano edotti del contenuto del nuovo statuto.

L'Assemblea, ritenuta l'opportunità e la necessità delle proposte del Presidente, all'unanimità, con espressione di voto orale,

delibera

1) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione che contiene, oltre alla nuova denominazione **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PADRE ANNIBALE" ODV** (ART. 1), le norme previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017, articoli dal 32 al 34 in particolare e, comunque, nel testo già distribuito agli associati e che il Presidente mi consegna nella sua versione ag-

giornata, dispensandomi dal darne lettura. Il suddetto statuto al presente **si allega sotto "B" per farne parte integrante dispensandomi dalla lettura;**

2) di precisare e prendere atto che l'associazione solo dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. R.U.N.T.S.) provvede a poter utilizzare anche nella propria denominazione, come previsto dalle nuove norme, l'indicazione "Ente del Terzo Settore" senza ulteriori modifiche statutarie a tal fine si delega il Presidente per ogni documento e istanza e deposito di Statuto aggiornato che sia richiesta dalle competenti autorità.

Non essendovi altro da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta in relazione alla parte straordinaria dell'Ordine del giorno, alle ore diciassette e quarantacinque minuti con assistenza di Notaio.

Le spese sono a carico dell'Ente che invoca le agevolazioni fiscali previste per l'ente dal citato d.lgs. n. 117/2017 e, in particolare, quelle per le Organizzazioni di Volontariato.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva.

Quest'atto è in parte scritto con strumenti elet-

tronici da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su otto pagine di due fogli fin qui e si sottoscrive alle ore diciassette e cinquanta minuti.

In originale firmato:

P. Drago Antonino

Giovanni Liotta Notaio

Copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi di legge.

Consta di numero pagine

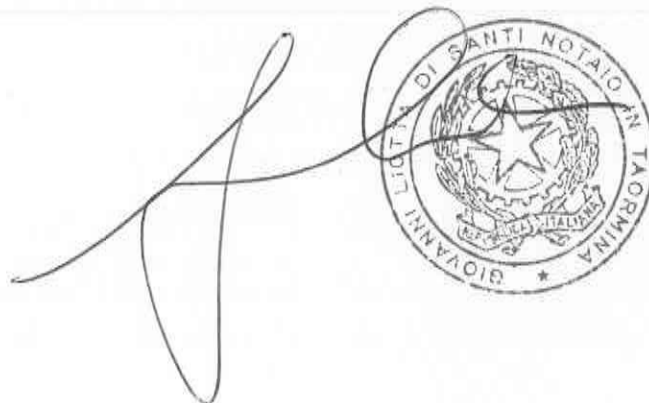
Taormina,

Associazione di Volontariato "Padre Annibale" ONLUS
Viale Principe Umberto, 89 – 98122 Messina
Codice fiscale 97088620832

ALLEGATO " A
N. 2975 del Repertorio
N. 2014 della Raccolta

DRAGO	ANTONINO	<i>Drugo Ant</i>
CONDEMI	ANTONIO	<i>Condomi Antonio</i>
MARTINO	NICOLO'	<i>Martino Nic</i>
BRUSCHETTA	ALESSANDRO	<i>Bruschetta</i>
IALACQUA	CONCETTA	<i>Gelegre Concetta</i>
POLIZZI	ALESSANDRO	<i>P. Polizzi</i>

R. Drugo
R. Drugo antonino



Allegato "B" al

N. 2975 del Repertorio

N. 2014 della Raccolta

STATUTO

dell'associazione di volontariato

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"PADRE ANNIBALE" ODV

Art. 1 - (Costituzione e sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, l'Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO **"PADRE ANNIBALE" ODV**.

Negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la dizione oltre che ODV od Organizzazione di volontariato anche ma non obbligatoriamente Ente del Terzo Settore e/o ETS.

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

L'Associazione ha sede in **MESSINA, Viale Principe Umberto n. 89**.

Potranno essere istituite sedi secondarie in località diverse, con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - (Durata dell'Associazione)

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e struttura democratica.

Art. 3 - (Natura, scopo e attività)

L'Associazione è apartitica. non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'Associazione, ispirandosi ai principi evangelici di solidarietà e carità ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, operando in conformità ad essi, si propone:

1) la condivisione del carisma, dell'apostolato e della Spiritualità di Padre Annibale Maria di Francia, facendone propri i criteri e i giudizi caritativi, apostolici ed educativi;

2) la cooperazione con l'Istituto dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù in tutte le finalità che gli sono proprie, in maniera particolare

nell'assistenza e il soccorso dei poveri e degli svantaggiati di qualunque genere, nell'educazione ed istruzione dei minori e in tutte quelle attività di solidarietà e carità proprie dei Padri Rogazionisti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione:

1) offre servizi di soccorso e assistenza a tutte quelle persone che giornalmente frequentano la "Mensa Padre Annibale";

2) offre servizi di soccorso di vario genere a persona indigenti e bisognose che chiedono aiuto, nelle sedi e/o in stretto contatto con i Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù;

3) offre servizi di sostegno educativo, organizzativo e di animazione finalizzati all'assistenza e al soccorso dei minori in difficoltà, in maniera particolare di quelli affidati ai Padri Rogazionisti, con:

a) famiglie di appoggio ed eventualmente affidatarie, disponibili ad accogliere o a sostenere i minori;

b) famiglie disposte a sostenere altre famiglie in momentanea difficoltà;

c) datori di lavoro che favoriscono l'inserimento lavorativo dei giovani;

4) collabora con altri enti e/o realtà pubbliche e/o private, aventi finalità e scopi analoghi e sempre al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, anche chiedendo contributi economici, partecipando a progetti, a gare, o ad altre iniziative volte al finanziamento e al sostegno delle opere oggetto delle finalità dell'associazione;

5) organizza corsi di formazione professionale e di orientamento per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

6) organizza corsi di aggiornamento per i propri associati e/o per terzi sempre nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa (art. 6, D.Lgs. 117/2017) in quanto integrative e strumentali alle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Pertanto l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente dei volontari e prevalentemente a favore di terzi - le attività riconducibili alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: A - C - I - P - L.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità ed i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 - (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto

nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Tutti i soci siano o meno in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare (e di trarne copia a loro spese) la documentazione dell'Ente e i libri sociali.

Art. 6 - (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Ordinari.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un

comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 8 - (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si applica l'art. 11.

Art. 9 - (Perdita della qualifica dei socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;
- e) per morte.

Art. 10 - (Recesso)

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà

di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro un mese prima dello scadere di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione.

Art. 11 - (Esclusione)

In caso di ritardato pagamento dei contributi superiore ad un anno o per altri gravi motivi, chiunque partecipi alla associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 20 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso

l'efficacia delle deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 12 - (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 13 - (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio.

Art. 14 - (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Probiviri.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale

ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 16 - (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è regolata da

apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 17 - (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 18 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione

dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di

collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 19 - (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati, per la durata di tre anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il

Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente, in caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 20 - (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo

richiedano due terzi dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto

del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'Associazione.

Art. 21 - (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente,

le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 22 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di_

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie

riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quanto ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 23 - (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo

facoltativo, fatti salvi i casi previsti dalla legge in cui la norma è obbligatoria.

La sua istituzione è riservata alla competenza dell'Assemblea straordinaria che lo elegge.

Detto organo sarà comunque istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendano obbligatoria la nomina, ai sensi delle disposizioni di legge in materia e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e per la revisione legale.

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche fra i non soci dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Art. 24 - (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare

redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 25 - (Il Tesoriere Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 26 - (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati esclusivamente ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

E' fatto divieto di distribuire - anche indirettamente - utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Art. 27 - (Risorse economiche dell'Associazione)

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinaria, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte

pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali ed eventualmente di natura diversa;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 28 - (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 29 - (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 30 - (Versamenti ulteriori al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale; e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al

rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 31 - (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare

depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 32 - (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Art. 33 - (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà

scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 34 - (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e del D.Lgs. 117/2017 in particolare.

In originale firmato:

p. Drago Antonino

Giovanni Liotta Notaio

Copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi di legge.

Taormina,

Certifico io sottoscritto, GIOVANNI LIOTTA, Notaio in Taormina, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, anche ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e dell'art. 73 L. 16-2-1913 n. 89.

Si rilascia in esenzione dal bollo per gli usi di legge.

Taormina, 23 novembre 2020 nel mio studio in vico di via Cesare Ottaviano n. 50

Firmato digitalmente: Giovanni Liotta Notaio